

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA N. 120/16/CONS

LINEE GUIDA PER LE CONDIZIONI DI ACCESSO WHOLESale ALLE RETI A BANDA ULTRA LARGA DESTINATARIE DI FINANZIAMENTO PUBBLICO CON MODELLO AD INCENTIVO

1. PREMESSA

Il modello ad incentivo rappresenta una forma di co-finanziamento di rete privata, mediante una contribuzione pubblica fino ad un massimo del 70% del capitale complessivo, finalizzato alla realizzazione di collegamenti a banda ultra larga, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, offerta dall'amministrazione pubblica ad uno o più operatori individuati attraverso sistemi a evidenza pubblica.

La proprietà rimane dell'operatore beneficiario che, in cambio, si impegna ad offrire i servizi *wholesale* di accesso agli operatori terzi attivi nel mercato al dettaglio dei servizi a banda ultra larga, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle presenti linee guida.

Le presenti linee guida, in particolare, identificano le condizioni di accesso *wholesale* alle reti a banda ultra larga destinatarie di contributi pubblici mediante il modello di intervento ad incentivo e si applicano a tutte le tipologie di servizi di accesso *wholesale* sia attivi che passivi, indipendentemente dalla tecnologia sottostante.

Il modello ad incentivo, già adottato nella maggior parte dei bandi di finanziamento pubblico degli ultimi anni (cd. progetto "Eurosud"), è attuabile generalmente nelle aree non densamente popolate ma dove il livello potenziale della domanda di servizi digitali consente, nel medio termine, un'adeguata remunerazione del capitale investito e di conseguenza la possibilità di sviluppo di una moderata concorrenza sui servizi.

2. CONDIZIONI GENERALI

Le presenti linee guida individuano le condizioni di riferimento per l'accesso all'infrastruttura finanziata, tenendo conto del contesto in cui saranno realizzate le infrastrutture, in conformità con la Comunicazione della Commissione europea recante "*Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga*" (2013/C 25/01, di seguito anche gli Orientamenti europei 2013).

Alcuni elementi oggetto delle presenti linee guida potranno essere utilizzati come criteri comparativi, utili alla selezione dell'operatore beneficiario, laddove ritenuti coerenti con l'obiettivo politico del finanziamento. In particolare la Stazione appaltante potrà prevedere nei bandi punteggi supplementari nella procedura di selezione del beneficiario, a favore di:

- soggetti che propongono un modello esclusivamente all'ingrosso (passivi e/o attivi), in virtù della caratteristica di terzietà rispetto al mercato richiesta dagli Orientamenti europei 2013¹;
- soggetti che si impegnano ad applicare condizioni economiche migliorative rispetto ai livelli di riferimento individuati dalle linee guida dell'Autorità, riversando agli operatori che accedono alle infrastrutture eventuali maggiori efficienze rispetto al modello di riferimento;
- soggetti che si impegnano ad offrire una gamma di servizi *wholesale* più ampia rispetto a quella individuata nelle linee guida dell'Autorità ed eventualmente nel bando;
- soggetti che si impegnano ad erogare livelli di qualità (SLA) migliorativi rispetto ai livelli di riferimento individuati dalle linee guida dell'Autorità.

Principio alla base di tutti i bandi per la rete di accesso a banda ultra larga dovrà essere quello di “neutralità tecnologica”, in base al quale sarà ogni singolo soggetto partecipante alla gara a proporre la propria soluzione tecnologica in grado di soddisfare i requisiti di prestazione e qualità di servizio fissati dalla Stazione appaltante.

L'Autorità ritiene necessaria la previsione di una fase preliminare alla definizione della gara in cui la Stazione appaltante acquisisca la mappatura delle infrastrutture utili alla realizzazione dei collegamenti di *backhauling* al fine di inquadrare la dotazione infrastrutturale essenziale per soddisfare la massima copertura possibile nel rispetto della neutralità tecnologica.

Per agevolare l'utilizzo dei servizi di accesso agli operatori terzi è, inoltre, utile prevedere punti di consegna aggregati che consentano di minimizzare i collegamenti di *backhauling* necessari al raggiungimento di tutte le centrali locali.

Qualora non fosse presente alcuna infrastruttura passiva (cavidotto o fibra spenta) utile alla realizzazione dei collegamenti di *backhauling*, la Stazione appaltante dovrebbe aver cura di raccogliere le manifestazioni di interesse da parte del mercato per poter essere in grado di avviare la fase di progettazione della rete in modo efficace, prevedendo la possibilità di finanziare la realizzazione di questa parte di infrastruttura (finanziamento pubblico) o in alternativa di lasciarla all'iniziativa esclusiva del beneficiario (investimento privato).

Qualora siano già presenti, nell'area oggetto del finanziamento, infrastrutture utili alla realizzazione dei collegamenti di *backhauling* queste dovranno essere messe a disposizione dell'operatore beneficiario al fine di garantire la rapida attivazione dei servizi nell'area interessata. Le condizioni economiche di accesso alle infrastrutture di

¹ Cfr. Orientamenti europei 2013, nota (104) “qualora gli Stati membri optino per un modello gestionale in cui l'infrastruttura sovvenzionata offre unicamente servizi all'ingrosso a banda larga a beneficio di terzi, escludendo quindi i servizi al dettaglio, le distorsioni probabili della concorrenza risultano ulteriormente ridotte in quanto un tale modello di gestione della rete consente di evitare questioni potenzialmente complesse di prezzi predatori e forme occulte di discriminazione all'accesso”.

posa (cavidotti) saranno determinate secondo quanto disciplinato dal decreto legislativo n. 33 del 15 febbraio 2016, di recepimento della direttiva 2014/61/UE, mentre l'accesso alla fibra di *backhauling* sarà regolato dal prezzo ultimo approvato dell'Offerta di Riferimento dell'operatore notificato (di seguito anche "prezzo OR").

Si fa presente che gli obblighi relativi alla fornitura dell'accesso devono trovare applicazione indipendentemente da qualsiasi eventuale cambio di proprietà, gestione o funzionamento delle infrastrutture sovvenzionate² e pertanto l'eventuale utilizzo di infrastrutture esistenti deve prevedere condizioni compatibili con tali previsioni. In particolare la durata dei diritti d'uso deve essere determinata in modo tale da garantire un effettivo utilizzo ed accesso all'infrastruttura finanziata, in considerazione della durata degli obblighi di accesso prevista dagli Orientamenti europei 2013³, a norma del quale *"il diritto di accesso ai cavidotti o tralicci non dovrebbe essere limitato nel tempo"*.

La rendicontazione contabile attuata dall'operatore beneficiario del contributo dovrà essere tale da garantire trasparenza sulle operazioni economiche compiute e facilità di controllo da parte dell'amministrazione pubblica che ha erogato il contributo, consentendo il monitoraggio della redditività dell'investimento, quantificando eventuali sovraprofitti e permettendo così di recuperare la parte di contributo pubblico concessa in esubero (meccanismo di *claw back*)⁴.

Nel seguito delle presenti linee guida vengono definiti:

1. Individuazione del set minimo di servizi di accesso *wholesale* da offrire in caso di finanziamento;
2. Individuazione dei prezzi di riferimento da applicare per tenere conto del finanziamento;
3. Modalità di applicazione del principio di non discriminazione.
4. Altre condizioni.

3. INDIVIDUAZIONE DEL SET MINIMO DI SERVIZI DI ACCESSO WHOLESALE

In conformità con gli Orientamenti europei 2013⁵ in caso di accesso a reti finanziate, e al fine di garantire la massima disaggregazione dell'offerta, deve essere proposta, in linea

² Cfr. Orientamenti europei 2013, punto 78, lett. g) *"Gli obblighi relativi alla fornitura dell'accesso devono trovare applicazione indipendentemente da qualsiasi eventuale cambio di proprietà, gestione o funzionamento delle infrastrutture sovvenzionate"*

³ Cfr. Orientamenti europei 2013, punto 80, lett. a) *"L'effettivo accesso all'ingrosso dovrà essere garantito per almeno sette anni e il diritto di accesso ai cavidotti o tralicci non dovrebbe essere limitato nel tempo."*

⁴ Cfr. Orientamenti europei 2013, punto 78, lett. i) *"l'obbligo di separazione contabile per l'aggiudicatario per quanto attiene alla sovvenzione ricevuta renderà più agevole per l'autorità che concede l'aiuto controllare l'attuazione del programma e gli eventuali extraprofitti generati"*

⁵ Cfr. Orientamenti europei 2013, punto 78, lettera g) *"Le imprese sovvenzionate dovrebbero, in linea di principio, offrire una gamma più ampia di prodotti di accesso all'ingrosso rispetto a quelli imposti dalle ANR nel contesto della regolamentazione settoriale agli operatori che godono di significativo potere di"*

di principio, una gamma di prodotti di accesso all'ingrosso più ampia rispetto a quella imposta dall'Autorità di regolazione nell'ambito dei procedimenti di analisi dei mercati agli operatori che godono di significativo potere di mercato (cd. operatore SMP).

Da tale indicazione discende che, inevitabilmente, le linee guida debbano fare riferimento alle architetture FTTN e FTTB/H, in quanto ad oggi rappresentano le soluzioni tecnologiche più diffuse per l'offerta di servizi a banda ultra larga nonché quelle implementate dall'operatore SMP.

I servizi offerti su tali architetture possono essere di tipo punto – punto (quando vengono impiegate risorse di rete in modo esclusivo tra la sede d'utente ed il punto di consegna della rete di accesso) ovvero di tipo punto- multipunto (quando parte delle risorse di rete sono condivise tra più sedi d'utente ad es. tramite soluzioni GPON).

Alla luce del principio di neutralità tecnologica già richiamato non è, altresì, esclusa per il soggetto partecipante alla gara, la possibilità di proporre architetture e tecnologie differenti, purché siano in grado di garantire i livelli di servizio e le prestazioni di connettività indicate dal bando. In tali casi, l'Autorità potrà esaminare la congruità dei servizi *wholesale* offerti dal soggetto proponente ai principi generali contenuti nelle presenti linee guida, su richiesta della Stazione appaltante anche durante le fasi di valutazione dell'offerta.

In linea con gli Orientamenti europei del 2013, i soggetti terzi avranno la possibilità non solo di utilizzare i servizi *wholesale* attivi disponibili nell'area, ma anche di accedere alle infrastrutture di posa di nuova realizzazione⁶ e di utilizzare risorse di fibra spenta, nel caso propendano per una concorrenza di tipo infrastrutturale.

L'accesso all'ingrosso dovrà essere concesso non appena possibile (ovvero prima di mettere in funzione la rete per le proprie divisioni o i propri partner commerciali) e dovrà essere garantito per almeno sette anni⁷.

Considerando che dalla consultazione con il mercato nazionale è emerso che l'attuale set di servizi di accesso all'ingrosso offerto dall'operatore SMP⁸ (prevalentemente basato su servizi di rete attivi ed accessi alle infrastrutture passive con contratti per fornitura in IRU) risulta già abbastanza articolato, l'Autorità ritiene possa essere considerato in prima battuta il riferimento minimo anche per i servizi che l'operatore beneficiario deve rendere disponibili agli operatori terzi.

In particolare il beneficiario deve fornire ai terzi richiedenti servizi *wholesale* passivi almeno equivalenti all'elenco dei servizi previsti in capo all'operatore SMP dalla regolamentazione vigente:

mercato, in quanto il beneficiario utilizza non solo risorse proprie, ma anche il denaro dei contribuenti per installare la propria infrastruttura".

⁶ L'accesso alle infrastrutture di posa pre-esistenti è regolato invece dalle norme adottate con decreto legislativo n.33/2016 del 15 febbraio 2016, di recepimento della Direttiva 2014/61/CE, recante "*misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*".

⁷ Cfr. Orientamenti europei 2013, punti 78, lett. g)

⁸ Cfr. delibera n. 623/15/CONS.

- Servizio di accesso alle infrastrutture di posa di nuova realizzazione (in rete di accesso ed in rete di *backhauling*). L'operatore beneficiario dovrà concedere, senza limiti di tempo, il diritto di uso di cavidotti e tralicci, fibre spente o centraline stradali alle infrastrutture realizzate con finanziamenti pubblici.
- Servizio di accesso alla fibra spenta (per singole tratte in rete di accesso ed in rete di *backhauling*);
- Servizio di accesso disaggregato alla rete locale in fibra ottica (cd. *end to end*), consistente nella fornitura congiunta e unitaria di tutti i servizi passivi - dalla centrale locale fino all'utente finale - necessari a garantire ad un operatore alternativo l'offerta di un servizio di connettività a banda ultra larga al cliente finale, indipendentemente dall'architettura di rete sviluppata;
- Servizi di co-locazione ai PoP (*Point of Presence*) del beneficiario, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.

Gli Orientamenti europei 2013 prevedono esplicitamente la necessità di realizzare infrastrutture tecnologicamente neutrali, per consentire agli interessati l'uso di una qualsiasi delle tecnologie disponibili per la fornitura di servizi agli utenti finali⁹; alla luce di tale principio, in caso di architetture di tipo FTTN deve essere consentita oltre alla connessione di *cabinet* (FTTC) anche quella di nodi di rete di tipo *Fixed Wireless Access* (FWA), purché siano in grado di garantire i livelli di servizio e le prestazioni di connettività indicate dal bando.

Nel caso di architetture FTTC, il beneficiario dovrà predisporre cabinet in modalità multi-operatore, secondo un meccanismo di annuncio equivalente alle indicazioni di cui alle delibere nn. 747/13/CONS e 155/14/CONS. Tale meccanismo rappresenta una soluzione scalabile che prevede in una prima fase, data la natura modulare di tali armadi di strada, l'installazione del numero di cabinet multi-operatore risultanti dalle "manifestazioni di interesse" vincolanti, acquisite entro il termine del *roll out*. Il modulo base dovrà essere progettato e installato in modo che possa essere facilmente espanso mediante i suoi moduli aggiuntivi. Questo significa che il basamento deve essere dimensionato per permettere tale ampliamento e che la co-locazione sul suolo pubblico non deve precludere tale operazione. E' necessario, altresì, che il beneficiario realizzi tanto le infrastrutture a corredo del cabinet, ossia i pozzetti e le infrastrutture per il raccordo, che le infrastrutture necessarie per il rilegamento elettrico. Quest'ultimo elemento deve permettere il collegamento tra il cabinet e un punto di presenza della rete del fornitore di energia elettrica, che possa essere utilizzato dagli operatori che dovessero decidere di installare i propri apparati in un secondo momento rispetto al beneficiario che realizza l'infrastruttura.

Nel caso di realizzazione di infrastruttura di rete finanziata di tipo FTTB/H, che può essere realizzata secondo un'architettura punto-punto oppure punto-multipunto (GPON), ai fini della fornitura del servizio di accesso al segmento di terminazione l'operatore aggiudicatario dovrà prevedere l'installazione di un idoneo ripartitore nel punto di

⁹ Orientamenti europei 2013, punto 23, nota 35 e punto 78, lett. g).

terminazione di edificio (PTE), in ottemperanza agli obblighi simmetrici in materia di accesso alle infrastrutture fisiche di rete disciplinati dalla delibera n. 538/13/CONS.

L'Autorità ritiene giustificato l'obbligo in capo all'operatore aggiudicatario di fornire i servizi attivi, qualora non sia previsto diversamente dal bando, ovvero servizi *wholesale* di tipo VULA e *bitstream* Ethernet (o servizi equivalenti se realizzati mediante altre soluzioni architetture in grado di garantire i livelli di servizio e le prestazioni di connettività indicate dal bando).

A tal proposito, gli Orientamenti europei 2013 evidenziano¹⁰ che *“può accadere che nelle aree rurali, a scarsa densità di popolazione, in cui sono disponibili limitati servizi a banda larga, o per imprese locali di piccole dimensioni, imporre la presenza di tutti i tipi di prodotti di accesso possa aumentare i costi d'investimento in modo sproporzionato, senza produrre benefici significativi in termini di aumento della concorrenza”*. Laddove si dovesse verificare tale circostanza, l'Autorità condivide quanto sostenuto negli Orientamenti, ossia che *“in tali situazioni è lecito prevedere che i prodotti di accesso che richiedono costosi interventi sull'infrastruttura sovvenzionata non altrimenti previsti (ad esempio la co-locazione in punti di distribuzione intermedia) siano offerti soltanto in presenza di una domanda ragionevole da parte di un operatore terzo. La domanda è considerata ragionevole se i) il richiedente l'accesso fornisce un coerente piano aziendale che giustifica lo sviluppo del prodotto sulla rete sovvenzionata e ii) non è già offerto alcun comparabile prodotto di accesso nella stessa area geografica da un altro operatore, a prezzi equivalenti a quelli delle zone più densamente popolate”*.

La valutazione di un onere sproporzionato rispetto ai benefici sulla concorrenza e l'indicazione dei parametri utili a misurare quando una domanda può qualificarsi come “ragionevole” potranno essere oggetto di specifica valutazione da parte dell'Autorità su richiesta di una delle parti interessate ovvero dalle Stazioni appaltanti.

Gli operatori terzi che accedono alla infrastruttura sussidiata usufruiranno della fornitura efficace ed efficiente dei servizi all'ingrosso almeno alle medesime condizioni tecniche richieste all'operatore notificato come SMP per l'accesso alle infrastrutture NGA proprietarie dalla regolamentazione vigente.

4. INDIVIDUAZIONE DEI PREZZI DI RIFERIMENTO DA APPLICARE PER TENERE CONTO DEL FINANZIAMENTO

Con riguardo alla definizione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alle reti in fibra ottica realizzate con modello di investimento ad incentivo, l'Autorità adotta come riferimento di prezzo massimo nazionale quello dell'Offerta di Riferimento dell'operatore SMP¹¹ (cd. prezzi OR) con applicazione del meccanismo di *claw-back* in

¹⁰ Cfr. Orientamenti europei 2013, punto 80, lett. a)

¹¹ Prezzo che – come descritto in consultazione – risulta comunque inferiore al costo effettivo dell'area grazie all'intervento del finanziamento pubblico

due fasi¹², per rettificare eventuali sovrastime di costi fatte in fase di *business plan*. Tale soluzione, infatti, consente di riportare i costi di produzione ad un livello pari a quelli sostenuti nelle aree competitive, alla base dei prezzi OR, minimizzando il livello di cofinanziamento pubblico necessario.

Nel caso in cui il finanziamento dovesse portare i costi al di sotto del livello competitivo questo verrà restituito in sede di *claw back* (prima fase) per essere reinvestito in altre aree. L'Autorità ritiene opportuno che l'operatore beneficiario degli aiuti di Stato predisponga, a sostegno della misura di controllo dei prezzi, un sistema di contabilità dei costi sostenuti per la realizzazione dell'opera aggiudicata tale da rendere agevole per l'ente che concede l'aiuto controllare l'attuazione del programma e gli eventuali extraprofiti generati ai fini della applicazione del *claw back*. La separazione contabile dei servizi oggetto di finanziamento consentirà all'Autorità un'attività di vigilanza più efficace al fine di valutarne gli effettivi costi di realizzazione e gestione.

Relativamente ai servizi di accesso alla fibra spenta (in rete di accesso o in rete di *backhauling*), il beneficiario si impegna a formulare una modalità di prezzo alternativa all'IRU a 15 anni presente nell'Offerta di Riferimento che minimizzi le barriere all'accesso nelle aree finanziate, formulando su richiesta modalità di pagamento mensilizzate.

Laddove il beneficiario realizzi architetture FTTB/H su rete GPON si ipotizza un'offerta di *unbundling*, analoga a quella già presente in Italia in talune città, basata su soluzioni multi-GPON¹³.

Nel corso della consultazione si sono registrate posizioni differenti sulla possibilità del ricorso a modalità di pagamento mensilizzate per reti private realizzate con il ricorso al cofinanziamento pubblico. Da un lato gli aspiranti beneficiari del finanziamento hanno evidenziato i rischi economici sottesi a tale modalità di offerta che lega i ricavi alla domanda attesa; dall'altro gli operatori che utilizzeranno le infrastrutture finanziate hanno evidenziato la necessità di tali formule economiche per consentire la rapida diffusione di offerte alternative al beneficiario, evitando dunque di ricostituire monopoli locali (a beneficio dell'operatore aggiudicatario). L'Autorità ritiene dunque opportuno prevedere tale possibilità lasciando al beneficiario la fissazione dei prezzi a livelli di mercato, sottoposti alla verifica della stessa Autorità per valutarne equità e ragionevolezza.

¹² Il primo stadio di valutazione, legato alla fase di consuntivazione dei costi di sviluppo necessari per la realizzazione delle reti sussidiate, permette di verificare, già al rilascio in esercizio della nuova infrastruttura, se il finanziamento pubblico erogato sulla base della stima dei costi corrisponde alla quota minima di stanziamento pubblico che consente ad un generico operatore efficiente di replicare le condizioni economiche delle aree competitive del territorio nazionale nell'area oggetto di sussidio. Il secondo stadio di valutazione è legato invece alla fase di consuntivazione di tutti i ricavi generati dai servizi all'ingrosso forniti mediante la infrastruttura finanziata - ancorché non stimati in fase di redazione del business plan - sulla base dell'effettivo *take-up* della infrastruttura, rilevato alla fine del periodo di vincolo del beneficiario, per valutare eventuali extra-profiti generati da ricavi e costi incrementali non stimabili all'atto della stesura del piano economico-finanziario.

¹³ Con tale soluzione viene messa a disposizione di un operatore un cd. Ramo di GPON (che consiste in una tratta di fibra condivisa tramite uno splitter da più utilizzatori (il rapporto di concentrazione classico è 1:8).

Le condizioni economiche per singolo servizio sono espone nella tabella seguente.

Condizioni economiche	
Accesso alle infrastrutture di posa di nuova realizzazione o esistenti utilizzate per completare l'infrastruttura	Prezzo massimo definito nell'OR
Accesso alla fibra spenta	Prezzo massimo definito nell'OR come IRU a 15 anni Su richiesta degli operatori terzi, il beneficiario formula un'offerta con IRU mensilizzato il cui prezzo va verificato da AGCOM
Accesso disaggregato alla fibra ottica (c.d. end to end)	Prezzo massimo definito nell'OR
Unbundling della fibra ottica (rete multi-GPON)	Su richiesta degli operatori terzi, il beneficiario formula un'offerta di <i>unbundling</i> della GPON a condizioni economiche eque e ragionevoli, fissate sulla base di benchmark di mercato (in caso di controversie su richiesta interviene AGCOM)
Co-locazione al PoP (point of presence) ed altri servizi accessori	Prezzo massimo definito nell'OR
Accesso al backhauling (Infrastrutture di posa di nuova realizzazione o esistenti utilizzate per completare l'infrastruttura)	Prezzo massimo definito nell'OR
Accesso alla fibra spenta di backhauling	Prezzo massimo in fase di definizione nell'OR come IRU a 15 anni Su richiesta degli operatori terzi, il beneficiario formula un'offerta con IRU mensilizzato il cui prezzo va verificato da AGCOM

Nel caso di realizzazione di infrastruttura di rete finanziata di tipo FTTB/H, il servizio di accesso al segmento di terminazione e alla tratta di adduzione sarà offerto in ottemperanza agli obblighi simmetrici in materia di accesso alle infrastrutture fisiche di rete disciplinati dalla delibera n. 538/13/CONS.

Il prezzo dell'*unbundling* della fibra ottica su rete multi-GPON viene stabilito a condizioni economiche eque e ragionevoli, fissate sulla base di benchmark di mercato (e comunque non superiori agli attuali prezzi OR dei servizi VULA FTTH – i quali contengono anche elementi attivi di rete) e prendendo a riferimento il WACC regolamentare¹⁴. In caso di controversia le condizioni economiche potranno, su richiesta di una delle parti interessate, essere oggetto di valutazione da parte dell'Autorità.

Per limitare il rischio di errore nella stima dei costi (e quindi di extra finanziamenti a vantaggio del beneficiario), si ritiene altresì utile l'introduzione di un controllo ex-post¹⁵ dei costi mediante la previsione della loro verifica e certificazione da parte di un organismo indipendente dal beneficiario.

¹⁴ Cfr. delibera n. 623/15/CONS.

¹⁵ Tale fase dovrà avviarsi entro 30 giorni a partire dal *roll-out* della infrastruttura e concludersi entro un termine non superiore a 120 giorni, fissato dal bando di gara.

La previsione in capo all'operatore beneficiario di un obbligo di rendicontazione contabile dei costi di progetto ha il vantaggio, da un lato, di rendere agevole per la Stazione appaltante che concede l'aiuto il controllo dell'attuazione del programma e gli eventuali extraprofitti generati ai fini della applicazione del *claw back* e, dall'altro, di consentire all'Autorità le attività di verifica di competenza.

5. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE NELL'ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE FINANZIATE

L'operatore beneficiario offrirà agli operatori terzi i servizi di accesso *wholesale* nel rispetto del principio di non discriminazione. Nel caso di operatore verticalmente integrato ciò determina la necessità di misure atte a realizzare la parità di trattamento interno-esterno.

Sempre nel caso di operatore verticalmente integrato dovrà essere altresì prevista una specifica separazione contabile che renda evidenti le partite contabili relative ai servizi finanziati, onde impedire fenomeni di sussidio a vantaggio delle proprie direzioni commerciali.

Per l'operatore notificato come SMP si prevede l'impiego della medesima strumentazione definita nella delibera n. 623/15/CONS di analisi di mercato nell'ambito delle misure di *equivalence*.

Nel caso in cui l'operatore beneficiario sia verticalmente integrato ma non notificato come SMP, si ritiene giustificato, come modalità di applicazione dell'obbligo, che il modello di *equivalence* venga identificato caso per caso, sulla base di una proposta avanzata dal beneficiario ed approvata dall'Autorità.

Al fine di garantire una reale equivalenza di accesso, l'Autorità ritiene giustificata l'implementazione di un sistema di misurazione in termini comparativi delle prestazioni svolte dall'operatore beneficiario. Per coerenza con le indicazioni della Raccomandazione 2013/466/UE, relativa agli obblighi di non discriminazione, il paniere degli indicatori di performance dovrebbe coprire almeno il processo di *delivery*, il processo di *assurance*, la disponibilità dei servizi e l'indisponibilità dei sistemi *wholesale* prevedendo indicatori almeno in relazione a: i) il processo di ordinazione; ii) la fornitura del servizio; iii) la qualità del servizio, compresi i guasti; iv) i tempi di riparazione dei guasti; v) la migrazione tra diversi servizi all'ingrosso delle reti sussidiate soggetti all'obbligo di accesso.

L'operatore verticalmente integrato dovrà inoltre comunicare con opportuno preavviso agli operatori terzi l'avvio di nuovi servizi necessari a replicare le proprie offerte al dettaglio. In particolare si ritengono congrui i tempi definiti per l'operatore SMP nella delibera n. 623/15/CONS.

6. ALTRE CONDIZIONI

In attuazione del principio di trasparenza, il soggetto beneficiario dovrà comunicare all'ente aggiudicatore, all'Autorità e agli operatori interessati, il listino dei servizi *wholesale* su rete NGAN sulla base delle linee guida definite dall'Autorità, che comprenda le condizioni tecniche, economiche ed amministrative relative ai servizi attivi e passivi di accesso alla rete e la possibilità di acquistare singoli elementi intermedi.

Il beneficiario deve indicare altresì agli operatori terzi i punti di consegna dei servizi di accesso alla rete finanziata. Tale indicazione dovrà essere riportata nell'ambito dell'offerta proposta dal beneficiario, la quale dovrà anche prevedere l'offerta tecnico-economica dei collegamenti di *backhauling*, realizzati attraverso la condivisione di infrastrutture terze pre-esistenti siano esse di proprietà pubblica o privata.

Rientra tra le competenze di vigilanza dell'Autorità, la gestione delle controversie insorte tra i proprietari/gestori di infrastrutture esistenti e gli operatori di rete per la concessione dell'accesso ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 15 febbraio 2016 di recepimento della Direttiva n. 2014/61/UE.

Ogni eventuale controversia fra l'operatore aggiudicatario ed altra impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in materia di definizione e rispetto degli obblighi e degli SLA di *provisioning* ed *assurance*, fissati ai livelli di riferimento indicati nell'OR dell'operatore notificato ultima approvata, può essere rimessa alla competenza dell'Autorità.